

COMUNE DI TORREGROTTA
Provincia di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA

EMENDATO, AGGIORNATO E
MODIFICATO CON DELIBERE DI
C.C. N. 33 DEL 15.10.2013 E N4 DEL
27.01.2014 E N.16 DEL 05.05.2014 E
N. 76 DEL 19.12.2024

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

(1) Il presente Regolamento è predisposto in conformità alle disposizioni del DPR n. 285 del 10 settembre 1990, n. 19 e della legge n. 130 del 2001.

(2) Oggetto del Regolamento è il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, nell'ambito del territorio comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, non espressamente attribuite ad altri organi o Enti.

ARTICOLO 2

Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Provinciale per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune.

(2) La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta al Comune di Torregrotta che si avvale, per i profili igienico - sanitari, dell'ASP competente territorialmente. Le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di

attività comunque connesse al cimitero sono indicativamente individuate: nell'Unità Stato Civile e Servizi Cimiteriali, l'ufficio che provvede agli adempimenti amministrativi in materia di permessi di seppellimento, assegnazione loculi e gestione custodia, nell' Ufficio contratti per la parte inerente i contratti, per la manutenzione ordinaria e straordinaria nell' Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'impiego di mezzi o strumenti posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile o dal Codice Penale se il fatto costituisce reato.

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso l'ufficio competente di Stato Civile e del Custode sono tenuti a disposizione del pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero.
- b) copia del presente Regolamento.
- c) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca.
- d) ogni altro atto e documento il cui contenuto è ritenuto opportuno che venga portato a conoscenza degli interessati o del pubblico in genere.
- e) copia della Mappa Cimiteriale.

CAPO II DENUNCIA DEI DECESSI

ARTICOLO 5

(1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso, allo scopo di ottenere l'autorizzazione del trasporto del cadavere al Cimitero.

(2) La denuncia della morte deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata dal decesso. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.

(3) In caso di morte in ospedale, collegio, istituto, casa per anziani, o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato nel I° comma all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile 9 Luglio 1939, n. 238.

La denuncia va stesa sugli appositi moduli forniti dal Comune.

ARTICOLO 6

Obbligo di denuncia per Decesso naturale, accidentale o delittuoso

1) All'infuori dei casi di cui al predetto articolo, chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso riguardante una persona priva di assistenza, o rinviene in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, deve darne immediata comunicazione al Sindaco o all'Autorità di Pubblica Sicurezza fornendo tutte quelle notizie che possano riuscire utili per accertare la causa della morte.

L'obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti e i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

ARTICOLO 7

Denuncia per rinvenimento membra o pezzi cadavere umano

1) Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale farà esaminare le parti rinvenute dal medico necroscopico e darà comunicazione dei risultati degli accertamenti eseguiti dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 8

Denuncia della Causa di morte

1) A norma dell'Art. 103, lettera A), del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico chirurgo devono, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopico.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziale o che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.

La denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, sugli appositi moduli forniti dal Comune.

ARTICOLO 9

Denuncia da parte dei medici sanitari per morte delittuosa o non naturale

1) Quando vi sia sospetto che la morte dipenda da cause delittuose o, comunque, non naturali, sia il medico che ha assistito la persona deceduta, sia quello che ha effettuato la visita necroscopica sono obbligati ad informarne, a norma dell'Art. 365 del Codice Penale, l'Autorità Giudiziaria.

CAPO III ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ARTICOLO 10

1) Avvenuta la denuncia del decesso, il Sindaco ne fa eseguire la constatazione dal medico necroscopico, che rilascerà l'apposito certificato previsto dall'Art. 141 sull'Ordinamento dello Stato Civile 9 Luglio 1939 n. 1238.

In seguito alla constatazione di morte, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, darà l'autorizzazione per il trasporto e la sepoltura della salma.

ARTICOLO 11

1) L'autorizzazione di cui all'Art. 10 è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziarica nei casi di morte dovuta a causa delittuosa e nel caso si tratti di sepoltura di membra pezzi di cadavere e ossa umane contemplate nell'art. 7.

CAPO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 12

1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

ARTICOLO 13

1) Nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, su proposta del medico necroscopo, deve essere autorizzato un lungo periodo di osservazione, che di regola non può eccedere le 48 ore.

ARTICOLO 14

1) Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il Sindaco, in tali casi, può ordinare anche il trasporto urgente del cadavere, in carro chiuso, alla camera di deposito del Cimitero, per il prescritto periodo di osservazione e disporre la disinfezione dell'abitazione del defunto.

ARTICOLO 15

1) Durante il periodo di osservazione, il cadavere non deve essere lasciato in stato di abbandono né posto in condizioni tali, che possano impedire eventuali manifestazioni di vita.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

ARTICOLO 16

1) I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 17

1) E' permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme di cui alle lettere a) e B).

CAPO V FERETRI

ARTICOLO 18

Deposizione della salma nel feretro

- (1) A nessun cadavere può essere data sepoltura se non chiuso in un feretro.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere deposti in uno stesso feretro.
- (3) Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
- (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'ASP detterà le necessarie prescrizioni allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 19

Verifica e chiusura dei feretri

- (1) All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'applicazione di quanto previsto dalle norme in tema di trasporto, sono verificate ed eseguite direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
- (2) Per addetti al trasporto si intendono le Imprese Pubbliche o private ed i loro dipendenti che svolgono attività funebre in possesso di apposita autorizzazione rilasciata da Organo competente.
- (3) Gli addetti al trasporto devono altresì accertare la rispondenza del feretro al tipo di trasporto e di sepoltura cui è destinato.

ARTICOLO 20

Feretri per tumulazione, cremazione e trasporti.

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali, sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e precisamente:
 - a) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 285/1990;
 - b) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, o per trasferimento all'estero o dall'estero, qualunque sia la tipologia di sepoltura cui è destinato o la pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera a). Per i trasferimenti da o

per l'estero, si applicano anche le disposizioni contenute negli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/1990;

- c) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore ai 25 mm. a norma dell'art.30 punti 5 e 13 del DPR 285/1990, se esso è destinato ad inumazione o cremazione
- d) cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c) qualora il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera a), in ogni altro caso.
 - Per i cadaveri provenienti da Comuni ricompresi nell'ambito del territorio Regionale, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del DPR 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

(2) I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera a) precedente.

(3) Se un cadavere già sepolto viene estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Se necessario il Responsabile del competente Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L, prescrive il rinnovo del feretro o il totale rivestimento con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.

(4) Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti a seconda del tipo di sepoltura cui è destinata, se per il trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterne del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola Ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore - distributore.

(6) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 21

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina conterrà la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) La piastrina di materiale refrattario deve essere utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione.

CAPO VI TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 22 Modalità del trasporto

- (1) Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso o del cadavere dal deposito di osservazione, il trasferimento del feretro al luogo dove si svolgono eventualmente le esequie e la relativa sosta per il tempo necessario allo svolgimento del Rito civile o religioso, il trasferimento al luogo della sepoltura seguendo il percorso più breve.
- (2) Nessuna altra sosta può essere effettuata durante il percorso, salvo casi di forza maggiore. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (3) Di norma i trasporti funebri e le conseguenti operazioni cimiteriali non devono essere effettuati nei giorni festivi. Qualora ricorrano particolari circostanze, il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio di Stato Civile può autorizzare deroghe a tale limite (ad esempio qualora ricorrano più festività consecutive).

ARTICOLO 23 Esercizio del servizio dei trasporti funebri

- (1) L'esercizio del servizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale è svolto da Ditte esterne e i conseguenti costi sono a carico degli interessati.
 - 2) In caso di salme di persone indigenti o quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento del servizio, i costi conseguenti sono a carico del comune. Lo stato di indigenza è dichiarato dall'Assessorato ai Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte in merito.
- (Comma 2 aggiunto con delibera di C.C. n.33 del 15.10.2013)**

ARTICOLO 24 Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto delle salme in cimiteri di altri Comuni è autorizzato dal Sindaco e/o dal Responsabile dell'Ufficio o del Servizio di Stato Civile su domanda degli interessati.
Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione deve essere acquisito il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, e dovranno essere allegati, a cura dell'incaricato al trasporto, il certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile e il Nulla Osta dell'ASP competente.
- (2) Dell'autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata, è dato avviso al Sindaco del Comune ove viene trasferito per il seppellimento.
- (3) Per i morti di malattie infettive - diffuse, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco, osservate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del DPR 285/1990.
- (4) Il trasporto del cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico provvedimento del Sindaco e/o dal Responsabile del Servizio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
- (5) Il trasporto dei cadaveri provenienti da altri comuni è autorizzato dal Sindaco e/o dal Responsabile del Servizio di Stato Civile del Comune di provenienza.

ARTICOLO 25

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Per il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero trovano applicazione, a seconda che si tratti o meno di Stati aderenti, le norme di cui alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379 o gli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990 nonché quanto disposto all'art. 25 del DPR 285/1990 nei casi di morti di malattie infettive - diffuse.

(2) Il trasporto dei cadaveri per uno Stato estero è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 26

Trasporti di ceneri e resti ossei

(1) Il trasporto di resti ossei o ceneri da Comune a Comune oppure da o per uno Stato estero aderente alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937, è autorizzato dal Sindaco o dalla locale Autorità competente.

(2) Se i suddetti trasporti sono effettuati da o per uno Stato estero non aderente alla convenzione di Berlino, devono essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990

(3) Le misure precauzionali di natura igienica - sanitaria, dettate per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti ossei.

(4) I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm., chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte o, se sconosciuti, data e luogo del rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 27 Cimitero Comunale

(1) Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, si provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale .

(2) Al Responsabile del Servizio Tecnico competono i provvedimenti relativi alla manutenzione e conservazione dei Cimiteri, sono di competenza del Sindaco i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità.

ARTICOLO 28 Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri, resti mortali e ossa umane e di ceneri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/1990 e quelle rilasciate dal Sindaco, sentita la locale competente ASP., qualora concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

(2) La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei cimiteri spetta al Sindaco avvalendosi per i profili di natura igienico - sanitaria della ASP territorialmente competente che a sua volta può proporre i necessari provvedimenti per assicurare la regolarità del servizio.

(3) Ogni operazione cimiteriale (tumulazioni, traslazioni, estumulazioni di feretri, urne, cassette) è eseguita da personale esterno sotto la vigilanza del personale comunale.

ARTICOLO 29 Ammissione nel cimitero

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite mediante tumulazione senza distinzione di origine, cittadinanza, religione:

- I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- I cadaveri delle persone che pur non avendo la residenza nel Comune hanno il coniuge residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento o sepolto nel Cimitero Comunale;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi sepolti nel Comune un parente di I° grado padre, madre e figli (art. 74 C.C.) e/o una persona legata da vincoli affettivi (famiglia anagrafica);
- **(Comma soppresso con Delibera di C.C. n. 16 del 05.05.2014)**
- I Cadaveri delle persone che sono iscritti all' AIRE.

(Comma aggiunto con Delibera di C.C.n. 4 del 27.01.2014)

2) Le eventuali bande musicali che accompagnino un defunto, possono sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale in accordo con i familiari.

CAPO II

ARTICOLO 30

Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, delle cassette di resti o delle urne cinerarie, effettuate in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

(3) Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt 0,70, larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/1990.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 285/1990 e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

(5) In ogni avello non può essere tumulato che un cadavere, quello della persona menzionata nella concessione, previamente chiuso in doppia cassa, di cui una di metallo saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte, a norma del precedente art.9. E' consentito di conservare negli avelli resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni chiusi nelle apposite cassette di zinco o urne cinerarie, sia o meno già presente il feretro, previo pagamento di apposita tariffa.

(6) Il loculo è ceduto senza lapide. All'installazione della eventuale lapide dovrà provvedere il concessionario o altra persona avente titolo, a sua cura e spese, secondo tipologia marmorea stabilita dall'Ente.

comma 6-bis) I loculi dei corpi di cellari denominati AA/1 e AA/2 e dei corpi realizzandi, nell'ambito del progetto di ampliamento del cimitero comunale, sono ceduti con lapide. Il concessionario o altra persona avente titolo, all'atto della stipula della concessione e della consegna della lapide, dovrà provvedere, a sua cura e spese, avvalendosi dell'opera di ditte private a libera scelta, ad incidere sulla medesima lapide il nominativo del defunto, con data di nascita e di morte, e ad apporre la foto su supporto in ceramica di forma ovale. E' facoltà della ditta: incidere sul lato sinistro della lapide un piccolo epitaffio /scultura o apporre in rilievo una effigie sacra; mettere uno/due portafiori oltre il lumino per lampada votiva sulla base inferiore del riquadro in marmo con espresso divieto di apporre sulla lapide altre immagini/raffigurazioni, pergamene ecc;

(Comma 6-bis) aggiunto con Delibera di C.C. n. 76 del 19.12.2024)

7) La rifinitura del loculo dovrà avvenire entro un anno solare dalla data del decesso.

8) Il concessionario superstite di loculi doppi dovrà provvedere all'installazione delle lapidi in entrambi secondo la modalità dei commi 6 e 7.

ARTICOLO 31

Cremazioni

(1) La cremazione dei cadaveri e dei resti mortali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia.

La cremazione di resti mortali provenienti da estumulazioni, di persone decedute dopo l'entrata in vigore del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, è consentita con l'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo o da persona legata da vincoli affettivi (famiglia anagrafica). E' altresì consentita la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazioni di persone decedute prima dell'entrata in vigore del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, su richiesta del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile o da persona legata da vincoli affettivi (famiglia anagrafica).

Qualora l'estumulazione venga eseguita espressamente ai fini della cremazione, si può prescindere da quanto stabilito dall'art.86 commi 2 e 3 del DPR 285/1990.

(2) La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.

(3) Il Comune di Torregrotta , ai fini della cremazione, si avvale degli impianti esistenti presso altri Comuni.

ARTICOLO 32

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

(1) Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria o dai familiari interessati.

(4) Le estumulazioni straordinarie sono ordinate dal Responsabile del Servizio di Stato Civile e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, sebbene sia preferibile escludere i mesi di luglio e agosto, previo parere igienico sanitario del Responsabile del competente servizio ASP di competenza o personale da lui delegato alla cui presenza l'estumulazione deve essere eseguita.

ARTICOLO 33

Traslazioni

(1) La semplice traslazione di un feretro da un loculo ad un altro o di ceneri o resti ossei da un loculo ad un altro o da un loculo ad una celletta oppure da una celletta ad un loculo o ad un'altra celletta, effettuate nell'ambito dello stesso cimitero è a cura e spese degli interessati.

(2) Il loculo di nuova assegnazione è dato in concessione al costo stabilito dal Comune. Laddove venga spostato un defunto da un loculo ad un altro, sarà corrisposta all'Ente la differenza fra il costo del loculo che ritorna nella disponibilità del Comune e il loculo di nuova assegnazione, esclusivamente per i loculi venduti dal 01/05/2005 all'entrata in vigore del seguente regolamento.

(3) La traslazione di un feretro all'interno dello stesso cimitero da un loculo ad un altro al solo scopo di avvicinare due defunti è consentita solo quando si tratti di avvicinare i coniugi ed è consentita solo se vi è la disponibilità di loculi. Qualora si venga a determinare una grave carenza di loculi e per una durata limitata, il Dirigente può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in loculi concessi per la tumulazione di altri ma non ancora posti in uso, in tal caso la traslazione avviene a cura e a spese del Comune. Non è prevista alcuna compensazione in favore del concessionario nel caso di traslazione di un feretro da un loculo di nuova costruzione ad altro loculo.

ARTICOLO 34

Legittimazione per le istanze

(1) Le istanze aventi ad oggetto estumulazioni, raccolta dei resti o collocazione in ossario comune, traslazioni e rinnovo delle concessioni, quando è ammesso, possono essere presentate dalle persone legittimate cioè aventi titolo di disporre del feretro o dei resti e precisamente dal coniuge superstite del defunto, dai figli eventualmente insieme agli ascendenti o, in mancanza, dal parente più prossimo a norma di quanto previsto dal codice civile o dal convivente in caso di famiglia di fatto.

ARTICOLO 35

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano nella proprietà del Comune che provvede al loro smaltimento. La sepoltura, conseguentemente, può venire nuovamente concessa.

(2) Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente può autorizzare il reimpiego di materiali o opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepolture di parenti o affini, purché i materiali o le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(3) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere lasciati a disposizione della famiglia, su richiesta effettuata prima della esecuzione dell'operazione di estumulazione.

CAPO III

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 36

Orario

(1) Le visite al cimitero sono consentite nelle fasce orarie predisposte dal Sindaco.

ARTICOLO 37

Disciplina dell'ingresso

(1) Di norma nel cimitero si può entrare solo a piedi.

(2) E' inoltre vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza o comunque in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone vestite in modo indecoroso rispetto al luogo;
- a coloro che all'interno del cimitero intendono mendicare o svolgere attività di questua
- ai minori degli anni 6 non accompagnati da adulti

(3) Per motivi di salute o di età è consentito l'accesso al cimitero a mezzo degli appositi ausili (veicoli) necessari per la deambulazione.

ARTICOLO 38

Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile o irriverente con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) cantare, parlare ad alta voce, tenere un contegno chiassoso.
- b) entrare con veicoli di qualsiasi genere, salvo il caso di cui al comma 3 del precedente articolo.
- c) introdurre oggetti irriverenti.
- d) rimuovere dalle tombe altrui, e portare fuori dal cimitero senza autorizzazione, qualsiasi sia la ragione o il fine, fiori, ornamenti, piante, lapidi o parte di esse e comunque qualsiasi oggetto.
- e) Gettare i rifiuti (fiori, contenitori, confezioni ecc...) fuori dagli appositi contenitori.
- f) Danneggiare gli spazi verdi, le piantagioni, le lapidi o i muri.
- g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori specie offrendo servizi o oggetti, distribuire volantini pubblicitari o indirizzi.
- h) Fotografare o filmare i cortei e i riti funebri all'interno dei cimiteri, le sepolture in genere e le opere funerarie senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Stato Civile e il consenso dei familiari qualora la ripresa li coinvolga direttamente o non abbia un carattere "panoramico" tale da non rendere facilmente riconoscibili volti e nomi delle persone presenti e di quelle ivi sepolte.
- i) Eseguire lavori sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.

- k) Assistere da vicino alle operazioni di estumulazione da parte di persone estranee non accompagnate dai familiari del defunto o comunque non autorizzate dal Responsabile del Servizio di Stato Civile.
- l) Qualsiasi attività di natura commerciale e pubblicitaria.

I predetti divieti si estendono eventualmente alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debitamente autorizzati.

(2) Chiunque tenesse, all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze un comportamento scorretto o offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 39

Riti funebri

(1) All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo ad un'elevata partecipazione, deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ARTICOLO 40

Fiori e piante ornamentali

(1) I fiori freschi depositati sulle sepolture (loculi e tombe monumentali) devono essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti, non appena avvizziscono. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le stesse sepolture, il Responsabile del servizio Tecnico, disporrà perché vengano tolti o sradicati eventualmente a cura di personale del Comune.

(2) Nel cimitero sarà disposta dal Responsabile del servizio Tecnico, nei periodi ritenuti opportuni, la falciatura ed eliminazione delle erbe.

3) Non è consentito in alcun modo porre piante vasi e fiori o altro alla base dei colombari in quanto recano intralcio alla collocazione delle scale per la fruibilità dei loculi posti nelle file superiori oltre a costituire impedimento per una corretta manutenzione e pulizia dei viali pedonali.

ARTICOLO 41

Materiali ornamentali

(1) Previa diffida a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro, comunicata ai concessionari interessati o pubblicata all'albo del Comune per trenta giorni se gli interessati non sono conosciuti, dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile del servizio Tecnico disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc.. che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che per qualsiasi ragione non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi senza alcun preavviso.

ARTICOLO 42

Illuminazione votiva

- (1) Ogni loculo, celletta ossario o tomba a terra, può essere dotato di una lampada votiva.
- (2) L'installazione va espressamente richiesta all'ufficio Contratti che dispone affinché essa sia soddisfatta, comunicando tali istanze alla ditta che gestisce il servizio.
- (3) L'installazione e la manutenzione delle lampade votive spetta al Comune o al concessionario del servizio.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 43

Sepulture private

(1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune, dietro pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta.

(2) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune possono riguardare:

- a) sepolture individuali (loculi)
- b) sepolture per famiglie o collettività (cappelle gentilizie)

comma 2 - bis

Le concessioni dell'uso di aree possono essere per:

- a) la costruzione a cura e spese dei richiedenti di sepolture sopraelevate a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (avelli o cappelle gentilizie)

(Comma 2 - bis numerato con Delibera di C.C. n. 76 del 19.12.2024)

comma 2 - ter "Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al precedente comma 2, lettera b), quali le cappelle gentilizie ad otto posti, realizzate nell'ambito del progetto di ampliamento del cimitero comunale, possono essere rilasciate ai soggetti aventi i requisiti di ammissione richiesti dall' art. 29 (anche in assenza di una salma da tumulare, a parziale deroga dell'art. 45).

La concessione avviene fino ad esaurimento delle cappelle disponibili. Alle cappelle gentilizie ad otto posti si applica l'art.47.

(Comma 2 - ter aggiunto con Delibera di C.C. n. 76 del 19.12.2024)

(3) Alle sepolture private oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni generali del DPR 285/1990 stabilite per le estumulazioni a seconda della loro tipologia.

(4) La concessione dell'uso della sepoltura privata è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.

(5) Il diritto d'uso di una sepoltura privata è oggetto di una concessione amministrativa di un bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. La concessione non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa al Comune. La concessione non viene fatta a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Ogni concessione del diritto d'uso di sepoltura privata deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare nell'atto di concessione devono essere indicate: la durata, la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabile o realizzati, le generalità del concessionario (nel caso di enti, il legale rappresentante), le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per individuarle se trattasi di sepolture per collettività o famiglie, l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, gli obblighi e gli oneri derivanti dalla concessione e le cause di decadenza.

(6) Le concessioni disciplinate dal presente regolamento possono essere rilasciate alle persone fisiche ricadenti nel territorio del comune al momento della presentazione delle istanze secondo le modalità di cui al successivo art. 46.

ARTICOLO 44

Cappelle gentilizie

(1) Ai fini della realizzazione di una sepoltura privata per famiglia o collettività (cappella gentilizia), l'interessato deve presentare istanza di concessione dell'uso dell'area cimiteriale a ciò destinata. La concessione dell'area è fatta secondo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 46 del presente Regolamento.

(2) A seguito della concessione dell'area, l'interessato dovrà presentare all'ufficio Tecnico comunale specifico progetto relativo al manufatto che intende costruire e quindi munirsi delle eventuali autorizzazioni a costruire che la normativa in materia prevede.

(3) Al termine dei lavori di costruzione, il concessionario dovrà attivarsi affinché l'ufficio tecnico comunale e il competente servizio della ASP accertino la rispondenza dell'opera al progetto a suo tempo presentato e il rispetto delle prescrizioni eventualmente dettate nell'atto autorizzativo nonché la rispondenza dell'opera ai dei criteri di costruzione previsti dalla specifica normativa in materia. Solo a seguito dell'accertamento della regolarità dell'opera da parte della ASP e dell'Ufficio Tecnico Comunale, la stessa potrà essere posta in uso.

ARTICOLO 45

Norme generali di concessione dei loculi

(1) Tutti i loculi costruiti nel cimitero del territorio vengono concessi in presenza di una salma da tumulare. In particolare:

- è concessa, altresì, solo in presenza di una salma da tumulare o già tumulata, la possibilità per il coniuge superstite o per il convivente (in caso di famiglia di fatto) di avere in concessione anche l'uso del loculo adiacente, da riservare alla sua futura tumulazione, se ancora disponibile;
- qualora il feretro di uno dei due coniugi si trova già in un cellario in cui non si dispone di loculi liberi sulla stessa fila orizzontale per il coniuge superstite, alla morte di quest'ultimo ai figli è data la facoltà, di acquistare, ove ve né fossero disponibili due loculi adiacenti;
- E' possibile il ricongiungimento in loculi adiacenti e ove disponibili di due coniugi già tumulati su specifica richiesta dei figli o altri eredi. Le istanze saranno accolte dando priorità di assegnazione con riguardo alla data del coniuge deceduto per primo.
- l'assegnazione dei loculi avviene secondo l'ordine numerico progressivo da sinistra a destra e dall'alto in basso.

ARTICOLO 46

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo 43 sono a tempo determinato. La durata è fissata in:

- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività di cui all'art. 43, comma 2 lettera b) e comma 2-bis lettera a).

(comma 1 lettera a) sostituito con Delibera di C.C. n. 76 del 19.12.2024)

- b) In 50 anni loculi, colombari a destinazione individuale;

2) Chiunque intenda ottenere una concessione d'uso di loculi o cellette ossario o cappelle già realizzate dal Comune o aree per realizzare sepolture private, deve presentare istanza in bollo all'ufficio

competente. La conclusione del contratto di concessione d'uso di una delle sepolture di cui sopra, avverrà mediante la redazione di scrittura privata (~~in duplice copia~~) * e in regola con gli obblighi di legge in tema di imposta in bollo, soggetta a registrazione solo nei casi previsti dalla normativa vigente, non appena sarà pervenuta all'ufficio competente attestazione dell'avvenuto pagamento della somma dovuta da parte del concessionario richiedente. In caso di registrazione del contratto, le spese conseguenti sono a carico del concessionario.

* Delibera di C.C. n. 4 del 27.01.2014.

(3) Allo scadere delle concessioni cimiteriali, è consentito, il rinnovo delle stesse cioè un prolungamento della loro durata e precisamente: per le sepolture di cui alla lettera a) del precedente comma per un periodo di altri 99 anni; Il prezzo per la nuova concessione è adeguato alle tariffe vigenti al momento del rinnovo, per le concessioni cinquantennali. La concessione non può essere rinnovata più di una volta.

(4) Il concessionario che, non avendo mai utilizzato un loculo o altro tipo di sepoltura privata di cui alla lettera a) del presente articolo, ed intende per qualsiasi motivo sostituirlo con altro, potrà richiedere la cessazione anticipata della relativa concessione. All'atto della nuova concessione si applica la tariffa vigente.

(5) la procedura di cui al precedente punto (4) si applica anche nel caso di ricongiungimento del coniuge superstite con cessazione anticipata del contratto per il coniuge defunto e nuova concessione.

(6) E' altresì consentita la cessazione anticipata e gratuita di una concessione cimiteriale relativa a un manufatto o area o loculo, mai utilizzati, mediante semplice restituzione al Comune, senza che vi sia la richiesta di concessione di altro tipo di sepoltura.

ARTICOLO 47

Uso delle sepolture private

(1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o delle persone facenti parte dell'ente concessionario, fino al completamento della capienza della sepoltura, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'articolo 93 del DPR 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 6° grado.

(3) Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario della sepoltura, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini nonché per i conviventi, la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione o avente titolo, con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio di polizia mortuaria.

(5) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza di una persona nei confronti del concessionario, ai fini della sua tumulazione nella sepoltura privata, va dichiarata dal concessionario del sepolcro stesso o avente titolo con una dichiarazione da presentare all'ufficio competente, possibilmente in tempi anteriori al decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura che comunque potrà avvenire solo con l'assenso del concessionario o suo avente titolo.

(6) Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone non legate al concessionario da uno dei casi previsti ai commi precedenti.

(7) Con la concessione il Comune trasferisce ai privati solo il diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è trasferibile o cedibile a terzi.

(8) Il concessionario non acquista diritti al mantenimento delle distanze o in merito allo stato delle opere o delle aree attigue che il Comune in qualsiasi momento, per esigenze del cimitero, può modificare o impiegare.

(9) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel comune per essere state ospitate in case di riposo.

(10) Nel caso di sepoltura autorizzata dal concessionario di Cappella gentilizia e/o sepolcreto, questa all'entrata in vigore del presente Regolamento verrà considerata a titolo definitivo.

ARTICOLO 48

Nuove opere e Manutenzione

(1) La realizzazione di nuove opere necessarie alla sepoltura e manutenzione delle sepolture private già esistenti spetta al concessionario o gli aventi titolo, per tutta la durata delle relative concessioni per le parti da lui costruite o installate. S'intende disciplinare con il seguente articolo ogni intervento di nuova installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria allo scopo di mantenere in uno stato decoroso la sepoltura, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto opportuni o indispensabili per ragioni di decoro, igiene o sicurezza.

(2) Qualora fosse necessario nei casi di manutenzione straordinaria procedere alla sostituzione dei rivestimenti marmorei, ricorre l'obbligo di impiegare identico materiale. Qualora il materiale in precedenza impiegato non risulti congruo né idoneo per caratteristiche, tipologia o colore, a quanto disciplinato dal presente regolamento, si dovrà ricorrere alla sostituzione secondo le modalità di cui al successivo punto 3).

(3) E' fatto obbligo sottoporre all'Ufficio Tecnico competente la campionatura dei materiali da impiegare per i rivestimenti delle sepolture comprese quelle all'interno delle cappelle gentilizie al fine di garantire l'uniformità cromatica e il decoro, sia in caso di nuove opere che per quelle di manutenzione straordinaria, specie ove ricorra la necessità di sostituzione dei materiali lapidei, marmorei e di decorazione. E' assolutamente vietato il ricorso a decorazioni aerografiche di qualsiasi colore, quali ad esempio foto, disegni, icone e sfondi. Per quelle realizzate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento è fatto obbligo di sostituzione secondo le modalità del precedente punto (2) nei casi di manutenzione semplice o straordinaria.

(4) Nel caso in cui le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria siano ordinate dal Responsabile del Servizio Tecnico e il concessionario o le altre persone aventi titolo non provvedano ad eseguirle nel termine fissato, previa diffida, il Responsabile del Servizio Tecnico provvede per la loro esecuzione con spese a carico dei concessionari o aventi titolo resisi inadempienti. Tale procedimento viene adottato nei casi di opere realizzate in contrasto con quanto prescritto dal seguente regolamento o a quanto preventivamente autorizzato o in assenza delle dovute autorizzazioni.

ARTICOLO 49

Costruzione delle opere - Termini

(1) Le concessioni dell'uso di aree per la costruzione di sepolture private di cui al comma 2 dell'articolo 43 e precisamente di sepolture sopraelevate a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività (avelli o cappelle gentilizie), impegnano il concessionario alla presentazione all'ufficio competente del progetto e al compimento di ogni altro atto necessario ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione dell'opera. Nel progetto deve essere specificato il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro. La presentazione del progetto e dell'altra documentazione nonché l'esecuzione dell'opera deve avvenire entro 2 anni dalla data della concessione dell'area, pena la decadenza.

- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- (3) Qualora il Responsabile del Servizio Tecnico lo ritenga opportuno, su motivata richiesta degli interessati, potrà concedere una proroga di 6 mesi ai termini di cui al comma 1.
- (4) Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (6) Qualsiasi variazione al progetto presentato e approvato, anche in corso d'opera, deve essere autorizzata dall'ufficio tecnico comunale su parere favorevole del servizio competente dell'ASP e della Commissione edilizia se prevista.
- (7) Nell'atto autorizzatorio potranno essere dettate particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione dell'opera e al termine di ultimazione dei lavori.
- (8) Al termine dei lavori di costruzione e prima che la sepoltura venga posta in uso, il concessionario deve richiedere per il tramite dell'ufficio tecnico comunale la visita ispettiva del competente servizio della ASP nonché dell'ufficio tecnico comunale stesso, al fine di accertare la conformità del progetto all'opera eseguita nonché il rispetto di eventuali prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia o appositamente dettate dagli uffici competenti in sede di autorizzazione a costruire.
- (9) I concessionari di sepolture private oggetto del presente articolo, hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari e qualora si tratti di arcate di loculi, dovranno conformarsi a quanto disposto ai precedenti articoli.

CAPO II

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 50

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 92 del DPR 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione delle salme e dei resti dalle vecchie sepolture a quelle nuove.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà informare direttamente il concessionario, se noto, altrimenti mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo del Comune per 60 giorni, da affiggere almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per le traslazioni delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 51

Decadenza

(1) La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso.
- b) Quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o speculazione.
- c) In caso di violazione del diritto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento.
- e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti alle lettere e) ed f) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo del Comune e direttamente alla sepoltura nel cimitero, per 30 giorni consecutivi. Conseguentemente alla pronuncia di decadenza dalla concessione, le spese per la traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sono a carico del Comune.

(3) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco sulla base dell'accertamento dei presupposti da parte del Responsabile del servizio Tecnico e mediante lo stesso

può essere disposta la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico.

(4) Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 comma 2 del DPR 285/1990, il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 52

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Stato Civile disporrà la traslazione delle salme, dei resti a seconda del caso che ricorre.

(2) Successivamente il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle medesime, restando i materiali e le opere comunque nella piena disponibilità del comune. Nessun rimborso sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario o terzi.

ARTICOLO 53

Estinzioni

(1) Le concessioni, se non rinnovate, si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure per soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto all'articolo 98 del DPR 285/1990.

(2) Le concessioni si estinguono inoltre all'atto dell'apertura del loculo, al termine del periodo di rotazione, al fine di recuperare i resti ed eventualmente di tumulare i resti nel medesimo loculo unitamente ad una salma.

In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato apposito avviso all'albo del comune e collocato analogo cartello-avviso direttamente sulla sepoltura entrambi per 30 giorni consecutivi.

Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle aree e delle opere.

CAPO III

CREMAZIONE

ARTICOLO 54

Conservazione e affidamento delle ceneri o dell'urna cineraria

- (1) In mancanza o in carenza normativa in merito alla eventuale volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri esse saranno conservate nel cimitero in sepolture private date in concessione o tombe di famiglia
- (2) L'urna, sigillata e conservata in modo da garantire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, per espressa disposizione del medesimo, potrà altrimenti essere affidata ad una determinata persona indicata dal defunto stesso o chi per lui nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.
- (3) Le ceneri, affidate con apposito atto del Responsabile del Servizio di Stato Civile alla persona indicata dal defunto o secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, pertanto, non disperse né conservate nel cimitero, devono essere conservate in un luogo privato (abitazione anche non principale) dell'affidatario stesso, in condizioni atte a garantire la sicurezza delle medesime da qualsiasi forma di profanazione e per ragioni igienico - sanitarie, dovranno essere collocate in un luogo "stabile", decoroso, non essere spostate, essere sempre sigillate e dovrà essere cura dell'affidatario adottare qualsiasi precauzione necessaria ed idonea a garantirne la conservazione. A tal fine l'urna dovrà essere conservata all'interno di una teca o di un manufatto a ciò esclusivamente destinato (esempio: mobile o nicchia muniti di un sistema di chiusura stabile quale un'inferriata o grata o sportelli o ante dotati di sistema di chiusura a chiave)
- (4) Qualora venga meno la disponibilità o volontà dell'affidatario a conservare le ceneri, compreso il caso che si verifichi il suo decesso e i di lui eredi non intendano provvedere alla conservazione delle suddette ceneri, queste saranno conservate dal Comune in apposito loculo appositamente individuato.
- (5) Qualora l'affidatario dell'urna trasferisca le ceneri in altro luogo all'interno del Comune, deve darne avviso all'ufficio di Stato Civile. Se il trasferimento avviene in altro Comune ed è conseguente alla variazione di residenza dell'affidatario, questi dovrà immediatamente richiedere un nuovo atto autorizzatorio avente ad oggetto l'affidamento dell'urna, all'ufficio competente del Comune ove si è trasferito.
- (6) L'affidatario di urna cineraria è assoggettato, sin dal momento in cui avviene nelle sue mani la consegna dell'urna, alla vigilanza del personale competente del Comune o della ASP territorialmente competente ai quali deve garantire e consentire in qualsiasi momento visite ispettive nel luogo di conservazione dell'urna stessa. Qualora le condizioni o prescrizioni dettate all'affidatario riguardo alla conservazione dell'urna non siano rispettate ciò comporterà l'applicazione di sanzioni di cui all'articolo 68.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 55

Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzione, restauri, riparazioni, manutenzioni non riservate al comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori di loro libera scelta.
- (2) Per lavori di riparazione, pulizia di lapidi, monumenti ecc.. di piccola entità è sufficiente darne avviso al Responsabile del servizio di Tecnico Comunale.
- (3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento dei lavori e comunque attività censurabili.
- (4) Il personale delle imprese o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 56

Responsabilità

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 57

Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di cappelle gentilizie l'impresa esecutrice deve provvedere a recintare a regola d'arte l'area interessata e che è stata assegnata, per evitare eventuali danni a cose o persone.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione del Responsabile del servizio Tecnico.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati al di fuori del cimitero, nelle discariche autorizzate o in luoghi a disposizione dell'impresa stessa evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso al termine dei lavori giornalieri, l'impresa deve ripulire, per quanto possibile, l'area interessata e quelle adiacenti e ripristinare opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 58

Introduzione e deposito di materiali

- (1) Per l'esecuzione delle opere è permesso alle imprese utilizzare nel cimitero, per quanto possibile, veicoli necessari a tale scopo e per il tempo strettamente necessario, avendo cura di non arrecare danni alle opere esistenti né al terreno in genere.
- (2) Lo sgrossamento dei materiali deve essere eseguito fuori dal cimitero.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali depositati, in altri spazi del cimitero.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra ecc...

ARTICOLO 59

Orario di lavoro

- (1) E' vietato eseguire i lavori nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche da comunicare al Responsabile del Servizio Tecnico e al custode .

ARTICOLO 60

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) In occasione della Commemorazione dei defunti, il Sindaco può limitare l'introduzione e la posa in opera nel cimitero di materiali.
- (2) Le imprese devono sospendere i lavori in tale giornata e provvedere per tempo, in vista di essa, alla sistemazione dei materiali e delle aree nonché alla loro messa in sicurezza.

ARTICOLO 61

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- (1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
- (2) Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei visitatori
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
 - a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza
- (3) Al suddetto personale è vietato:
 - eseguire all'interno dei cimiteri qualsiasi attività per conto di privati, all'interno dell'orario di lavoro e anche al di fuori di esso

- ricevere compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti il cimitero.
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti sopra esposti, nonché delle altre norme contenute nel presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale del cimitero deve sottoporsi alle misure di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta, secondo le normative vigenti.

CAPO II

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 62

Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di onoranze funebri, su mandato dei familiari dei defunti, possono eseguire le seguenti prestazioni:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, non riservate al Comune, sia presso uffici comunali che presso parrocchie ed enti di culto.
- fornire i feretri e i relativi accessori
- effettuare il trasporto delle salme nel Comune o da e per altri comuni

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, devono altresì essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 63

Divieti

(1) Nell'esercizio dell'attività funebre e nello svolgimento dei trasporti funebri, è fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:

- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
- Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.
- Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di onorari o per altri motivi privati.
- Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività

(2) In caso di violazione delle norme del presente articolo, il Sindaco può disporre a carico dell'impresa di onoranze funebri, la sospensione dall'esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un tempo determinato nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 55, salvo che la violazione abbia rilevanza penale. In relazione alla gravità del fatto, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 64

Mappa

- (1) Presso l'ufficio del Custode è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento costante delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Un doppio originale è tenuto con sistema informatizzato nell'ufficio di Stato Civile.
- (2) Il registro di cui al comma precedente, detto mappa, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute alle concessioni relative al cimitero del Comune.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che è riportato anche sulla sepoltura nel cimitero.

ARTICOLO 65

Annotazioni in mappa

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa contiene almeno le seguenti indicazioni:
- generalità del defunto o dei defunti
 - le generalità del concessionario
 - gli estremi dell'atto di concessione
 - la durata della concessione
 - variazioni nella titolarità della concessione
 - le variazioni per effetto dell'introduzione di resti o ceneri

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 66

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle cessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento del Sindaco con il quale si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedentemente in vigore cessa di avere applicazione il giorno di entrata in vigore del presente. Per eventuali disposizioni non previste espressamente dal presente Regolamento si rimanda a quello Nazionale (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)

ARTICOLO 67

Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, cremazioni, estumulazioni, traslazioni...) od una concessione (loculi, cellette, aree...) si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo assenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione si considererà e sarà estranea alle azioni che ne conseguiranno.
- (3) L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sarà raggiunto un accordo tra le parti o sia passata in giudicato un'eventuale sentenza dell'autorità Giudiziaria competente.

ARTICOLO 68

Sanzioni

- (1) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo abbiano rilevanza penale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a € 250,00 e non superiore ad € 9.300,00, fissata dal Responsabile del Servizio di competenza in relazione alla gravità della violazione e secondo i principi generali sull'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 69

- (1) Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia sul territorio comunale diversamente

dal precedente , e debbono intendersi abrogate tutte le disposizioni antecedenti con esso contrastanti;

Copia del presente Regolamento, sarà a disposizione del pubblico nel Cimitero e nell 'Ufficio di Stato Civile, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

(2) di una copia del presente Regolamento saranno adibiti:

- a) Gabinetto Sindaco;
- b) Segreteria;
- c) U.T.C.;
- d) Ufficio di Stato Civile;
- e) P.M;
- f) ASP - Servizio Igiene Pubblica di competenza;
- g) Ufficio Contratti;
- h) Custode del Cimitero.